

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI AREE DEL DEMANIO FLUVIALE**

Approvato con delib. C.P. n. 73 del 29.7.2002  
Modificato con delib. C.P. n. 116 del 10.12.2002

**ART. 1****Scopo e campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le procedure intese al rilascio in concessione di aree del demanio fluviale a soggetti privati, società, Enti Pubblici, Enti di diritto pubblico che intendano utilizzare tali aree con finalità compatibili con il regime idraulico.
2. La procedura viene attivata dietro richiesta dell'interessato previo versamento di un deposito per spese istruttorie e di sopralluogo il cui ammontare è determinato dalla Giunta Provinciale con apposito provvedimento.
3. La concessione non potrà avere durata superiore a 19 anni.
4. L'atto concessorio contiene le condizioni tecniche particolari all'osservanza delle quali la concessione è subordinata per il buon mantenimento del regime idraulico.

**ART. 2****Concessioni per impianti tecnici e pertinenze**

1. La concessione di aree del demanio fluviale, laddove sia richiesta per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere definite "principali" in quanto autonomamente utilizzabili, non è soggetta a gara pubblica o trattativa privata.  
Ai sensi del presente Regolamento si considerano tali gli impianti di energia elettrica, fognatura, acquedotto, impianti per le comunicazioni, i ponti di qualsiasi specie e dimensione, i guadi ove ammessi, i muri di recinzione, le opere di presa e le tombinature ove realizzabili.
2. Eventuali altre opere non ricomprese nell'elenco sopra riportato potranno essere classificate come tali previo conforme parere del Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art. 97 L.R. 18/99.
3. Le richieste di concessione, adeguatamente motivate, verranno esaminate dal competente Ufficio in ordine cronologico, in base alle risultanze dell'Ufficio Protocollo.
4. La documentazione da allegarsi alla domanda di concessione è la seguente:
  - Planimetria catastale con indicazione delle opere;
  - Planimetria in scala 1:100 delle opere e di un tratto adeguato del corso d'acqua;
  - Sezioni longitudinali e trasversali dell'opera con relativo tratto di corso d'acqua in numero sufficiente alla comprensione dell'intervento;
  - Relazione tecnico illustrativa dell'opera comprendente i calcoli idraulici in moto permanente dai quali risulti la fattibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico;

- Planimetrie di inquadramento urbanistico dell'intervento.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al richiedente. L'eventuale richiesta di integrazione delle pratiche verrà effettuata unitamente all'avvio del procedimento; le pratiche così integrate verranno esaminate in base all'ordine di arrivo delle integrazioni richieste.
  6. Gli Enti Pubblici possono richiedere l'esame anticipato delle pratiche per motivi di urgenza e di pubblico interesse. I soggetti privati possono richiedere l'esame anticipato delle pratiche per obiettivi motivi di urgenza debitamente documentati.  
Il Dirigente del Servizio, esaminate le argomentazioni addotte, autorizza l'esame anticipato della pratica.
  7. Esaurita positivamente la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente, previo nulla osta idraulico ai sensi della L.R.18/99 e del R.D. 523/1904, procederà al rilascio del relativo provvedimento concessorio, previo pagamento, da parte dell'interessato del canone e della cauzione da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 4.
  8. Il provvedimento concessorio è repertoriato nel Repertorio dei contratti della Provincia.

### **ART. 3**

#### **Altre concessioni**

1. Fuori dei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la concessione di aree del demanio fluviale è subordinata all'espletamento di gara pubblica o di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, a seconda che il canone base complessivo, determinato con riferimento all'utilizzo più remunerativo compatibile con le destinazioni di P.R.G, sia rispettivamente superiore o inferiore a € 26.000,00 (ventiseimila).
2. In caso di gara pubblica il bando deve contenere tutte le notizie necessarie alla puntuale individuazione e descrizione dell'area concedenda, degli utilizzi compatibili con il regime idraulico, fatte salve le puntuali destinazioni di zona sotto il profilo urbanistico - edilizio da parte degli Strumenti urbanistici Generali Comunali.  
Il bando contiene altresì i termini temporali e le modalità di produzione dell'offerta, la durata della concessione, le eventuali modalità e condizioni per il rinnovo, nonché i canoni base correlati ad ogni destinazione ammessa, sui quali si potranno effettuare le offerte in aumento.  
Il bando deve essere pubblicato, almeno ventisei giorni prima di quello fissato per l'incanto, all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune ove si trovano gli immobili, sul sito Internet della Provincia e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. In caso di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, il Dirigente del Settore dà informativa mediante affissione di apposito avviso, con i contenuti di cui al precedente comma, all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune territorialmente competente e mediante pubblicazione dello stesso sul sito Internet della Provincia. Eventuali domande già pervenute nell'anno precedente, saranno considerate manifestazione della volontà di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'area; i soggetti richiedenti saranno pertanto invitati alla gara unitamente agli altri eventuali istanti.
4. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che, con riferimento alla durata della concessione, sia la più remunerativa per la Provincia. A parità di condizioni è preferito il richiedente che intenda avvalersi dell'area per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o che preveda una valorizzazione del bene demaniale.
5. La Provincia, con delibera di Giunta, può dare direttamente in concessione agli Enti Pubblici le aree del demanio fluviale di cui al presente articolo, al canone fissato a norma di legge qualora l'utilizzo contempli finalità pubbliche.

#### **ART. 4**

##### **Assegnazione dell'area e pagamenti**

1. L'assegnatario dell'area, su richiesta dell'Ufficio competente, oltre al pagamento delle spese contrattuali e d'asta, è tenuto ad effettuare il versamento del canone rapportato alla frazione di anno che va dalla stipula dell'atto di concessione al trentuno dicembre dello stesso anno. I successivi pagamenti annuali del canone stesso verranno richiesti dalla Provincia entro il trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'assegnatario è tenuto altresì al pagamento della cauzione, come indicata nel nulla osta idraulico, quantificata anche sulla base del presunto costo di ripristino dell'area. L'importo della cauzione non può comunque essere inferiore a due annualità di canone minimo.  
La cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione, bancaria od assicurativa, con clausola "a prima richiesta".
3. Nella richiesta di pagamento sono fissati le modalità ed il termine temporale entro il quale lo stesso deve essere effettuato. Il mancato pagamento nei termini fissati costituisce decadenza dalla assegnazione. L'eventuale rinuncia all'assegnazione dovrà essere comunicata negli stessi termini.
4. Nei casi previsti al comma precedente la concessione sarà assegnata al successivo classificato, alle condizioni dallo stesso offerte in sede di gara con le stesse modalità di cui al presente articolo.

5. Avvenuto il pagamento di quanto dovuto si procederà alla stipula del disciplinare e al rilascio della concessione.

#### **ART. 5**

##### **Autorizzazione ad aprire luci e vedute**

1. L'autorizzazione ad aprire luci e/o vedute su aree del demanio fluviale è effettuata con provvedimento del Dirigente previo nulla osta idraulico, contenente le condizioni tecniche.
2. Sono dovute le spese istruttorie.

#### **ART. 6**

##### **Concessione per occupazione di breve durata**

1. La concessione per occupazione di aree del demanio fluviale, finalizzata a manifestazioni e/o esposizioni di breve durata è disposta con provvedimento del Dirigente competente, previa istruttoria sulle richieste pervenute e previo nulla osta sotto il profilo idraulico.  
Il provvedimento del Dirigente quantifica la somma dovuta e l'eventuale cauzione di garanzia.
2. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'area viene rilasciata previo pagamento da parte dell'interessato delle somme come sopra determinate.  
In caso di più richieste per la stessa area nello stesso periodo si procederà a gara informale tra i richiedenti.
3. Tale concessione per occupazione di breve durata non è rinnovabile.

#### **ART. 7**

##### **Rinnovo di concessione**

1. La richiesta di rinnovo della concessione, di cui agli artt. 2,3 e 5 del presente regolamento, deve essere presentata alla Provincia 90 giorni prima della scadenza della stessa.
2. Il rinnovo è autorizzato con provvedimento del Dirigente su richiesta del concessionario e previa verifica del permanere delle condizioni di assentibilità sotto il profilo idraulico ed idrogeologico.
3. Nel caso di concessioni assegnate a seguito di gara pubblica, le modalità e le condizioni del rinnovo devono essere previste nel relativo bando; ove il bando non contenesse tale previsione l'assegnazione delle aree avverrà con le stesse modalità valide per le nuove concessioni.

In tale caso la scadenza della concessione verrà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune territorialmente interessato, almeno sei mesi prima della scadenza stessa.

4. Il concessionario è tenuto a rendere in pristino stato le aree utilizzate entro il termine di scadenza della concessione ove la stessa non sia rinnovata o rinnovabile. In caso di inerzia la Provincia provvederà d'ufficio utilizzando il deposito cauzionale. L'eventuale maggior somma dovuta per il ripristino verrà posta a carico del concessionario. L'Ufficio provvederà alla restituzione totale o parziale della cauzione, dandone atto con apposita certificazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esonerare in tutto o in parte il concessionario dall'obbligo di ripristino dell'area conservando le opere costruite in proprietà del demanio fluviale.
6. Il Dirigente competente, sentita la Giunta Provinciale, può disporre il diniego al rinnovo della concessione ove l'area debba essere utilizzata per scopi pubblici.
7. E' escluso il rinnovo tacito.

## **ART. 8**

### **Modifica, revoca, sospensione e decadenza della concessione**

1. Ove l'Amministrazione Provinciale riconosca l'esigenza, ai fini idraulici e/o di tutela della pubblica incolumità, di modificare e/o integrare le opere già contemplate nella concessione a carico del concessionario e di stretta pertinenza delle aree concesse, potrà prescrivere al titolare detti lavori, fissando i termini di tempo per la loro esecuzione. Tali lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario.
2. L'Amministrazione Provinciale ha inoltre facoltà di revoca o di sospensione in tutto o in parte della concessione data, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e Progetti Regionali o Provinciali.
3. L'inadempienza di una qualsiasi delle condizioni e prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche allegate all'Atto di Concessione, accertata sia dalla Provincia che da altra Autorità titolata, comporterà la decadenza della concessione. La concessione decade altresì nel caso di mancato utilizzo del bene demaniale per i fini stabiliti per almeno un anno.
4. In tali ipotesi il concessionario è tenuto a rendere a propria cura e spese e dietro semplice richiesta scritta della Provincia, in pristino stato i luoghi ove si trovano le opere oggetto della concessione secondo quanto disposto dall'articolo precedente.

**ART. 9****Norme transitorie e finali**

1. Le concessioni delle aree del demanio fluviale di cui al precedente art. 3, già in essere al momento dell'approvazione del presente regolamento, potranno, su richiesta dell'interessato essere rinnovate una sola volta per un massimo di sei anni.
2. Il rinnovo sarà fatto alle condizioni previgenti, salvo i casi previsti dall'art. 8 comma 1 del presente regolamento, previo pagamento del canone.
3. Le concessioni sospese e/o revocate per la realizzazione da parte dell'Amministrazione di opere idrauliche, qualora le aree interessate dai lavori al termine degli stessi si rendessero nuovamente disponibili, potranno essere ripristinate in capo all'originario concessionario dietro sua richiesta. Qualora al contrario le medesime aree non fossero disponibili l'Amministrazione potrà rilasciare concessione su analoga superficie di altra area demaniale.
4. Fino a che la Regione non stabilirà i canoni ai sensi dell'art. 101 della L.R. 18/99, come modificato dall'art. 3 L.R. 2/2002, gli stessi verranno quantificati come stabilito con delibera di Giunta Provinciale n. 525 del 31.10.2001.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia.